
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO paragrafo 3.11 del PTOF

Il decreto legislativo n.62/2017, attuativo della legge n.107/2015, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e agli esami di Stato della scuola secondaria di I grado. Questi ultimi sono stati disciplinati successivamente anche dal D.M. n.741/2017, dal D.M. 742/2017 e dalla nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

La legge n.107/2015, il decreto legislativo n.62/2017, il D.M. n.741/2017, il D.M. 742/2017 e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla riforma.

Visti i percorsi di studio presenti nel nostro istituto, il monte ore annuo di riferimento per ciascun percorso:

orario tempo normale 30 h settimanali:	monte ore annuo 990
orario indirizzo musicale 32 h settimanali:	monte ore annuo 1056

ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. [...]

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico [...]

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado (art. 6 Decreto Legislativo n.62/2017) è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. [...]

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. [...]

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico.

È stata confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998).

(Nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017).

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei **criteri** che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:
 - Risultati conseguiti nelle diverse discipline
 - Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ci può essere:

- ammissione
- non ammissione con delibera e adeguata motivazione del consiglio.

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la **non ammissione** alla classe successiva e all'esame considerando che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4:

1. in presenza di insufficienze gravi in tutte le discipline
2. in presenza di 3 insufficienze gravi nelle discipline che prevedono lo scritto (italiano, matematica, inglese, francese) accompagnate da 5 all'orale.

Il Consiglio di classe, può decidere di ammettere alla classe successiva anche con una o più insufficienze, in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
 - Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
 - Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
 - Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione
3. La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.
 4. Comunicazione alla famiglia:
Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe di maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione .
In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia mediante convocazione da parte della segreteria.

Criteri per l'ammissione agli esami di Stato

Per poter sostenere l' esame, le alunne e gli alunni del terzo anno dovranno:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'Esame;
- aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.

Nel caso in cui l'alunna o l'alunno non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all' esame, il Consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, **senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.**

IL VOTO DI AMMISSIONE NON E' UNA MEDIA, ACQUISTA UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL'ESITO FINALE

Criteri:

1. In presenza di voto 8 nella classe prima, voto 9 nella classe seconda, voto 10 nella classe terza, si attribuisce il voto 10.

2. In presenza di voto 10 nella classe prima, voto 9 nella classe seconda, voto 8 nella classe terza, **non** si attribuisce il voto 10.
3. Nel caso in cui la media è superiore a 9,5, si attribuisce il voto 10 per arrotondamento ma non è possibile attribuire la lode
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (10 nel voto di ammissione e in tutte le prove)

LE PROVE

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte saranno relative alle:

- competenze di italiano.
- competenze logico matematiche;
- competenze nelle lingue straniere studiate. Tale prova è articolata in due sezioni

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

A ciascuna prova scritta e al colloquio è attribuito un voto espresso in decimi.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali (art.12, comma 3, D.M 741/2017)

LA PROVA DI ITALIANO

Per la prova di italiano la commissione predispone **almeno tre terne** di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

LA PROVA DI MATEMATICA

La commissione predispone **almeno tre tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

LA PROVA DI LINGUE STRANIERE

E' un'unica prova distinta in due sezioni.

Il voto deve essere unico (**non deriva da una media**) e va concordato da un confronto tra i due docenti di lingue

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

IL COLLOQUIO

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con particolare attenzione a:
- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza
- per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

Il voto finale deriverà dalla media tra il voto di ammissione (che avrà il peso del 50%) con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un voto unico eventualmente anche con frazione decimale senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale, che se espresso con frazione decimale, pari o superiori a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (10 nel voto di ammissione e in tutte le prove)

(art.13, comma 7, D.M 741/2017)

CANDIDATI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. (art.14 comma 1 D.M 741/2017).

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE *(nota n. 1865 del 10 ottobre 2017)*

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

CRITERI DEGLI ALUNNI CON DEROGA PER L'AMMISSIONE

Tipologie di assenze ammesse a deroga:

- a) **gravi motivi di salute** (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital).
- b) **gravi motivi personali e/o di famiglia** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare).
- c) **assenze per accertato grave disagio sociale** caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari etc.;
- d) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a **periodi di rimpatrio**;
- e) **partecipazione ad attività agonistica e sportive** organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- f) **assenze dovute a sanzioni disciplinari** costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica,
- g) **assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa** per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Si ricorda che:

- **il monte-ore obbligatorio per gli alunni è pari a n. 990 ore** (30 h per 33 settimane);
- **la frequenza minima obbligatoria è pari a n. 742 ore** corrispondenti ai **tre quarti del monte ore obbligatorio**, fatte salve le deroghe;
- **che sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:**
 - assenze per motivi familiari e/o personali;
 - non frequenza a scuola in caso di non partecipazione ad attività didattiche extracurricolari uscite didattiche, viaggi, visite di istruzione; in tal caso saranno computate le ore della giornata previste nell'orario settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell'attività stessa;
- **che non sono computate come ore di assenza:**
 - la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, percorsi individualizzati di recupero);
 - la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi.